

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1964-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 15 dicembre 1989

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla mutua assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27 maggio 1988

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

e col **Ministro dei Trasporti**

(V. Stampato Camera n. 3954)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 novembre 1989*

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo regolamenta: *a)* l'assistenza in materia amministrativa (escluse le cause penali) con la trasmissione diretta di atti ufficiali per posta; *b)* l'esecuzione di decisioni sulla sospensione e revoca dei documenti di circolazione e delle patenti di guida da parte dello Stato in cui il veicolo si trova; *c)* trasmissione di notizie sulla persona del proprietario o del conducente del veicolo.

Sono inoltre previste forme di collaborazione consistenti nello scambio di informazioni per un maggior controllo nel rilascio, la sospensione o la revoca delle patenti di guida.

La Commissione affari esteri invita l'Assemblea a voler approvare il provvedimento.

GRAZIANI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO  
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

13 dicembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

---

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

12 dicembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla mutua assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27 maggio 1988.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.